

**Domanda di adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter, del
Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007**

ALLEGATO 1

NE SIMONE
30 SET. 2010
-ALE DI COORDINAMENTO
Settore Primario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0786555 30/09/2010 12,49

Mittente : ALMA SEGES ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

Reaganitaria : Interventi per la produzion, agroproduz, agro-alim. mercati...

Classifica : 11, Fascicolo : 101 del 2010



Spett.le REGIONE CAMPANIA

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Interventi per la Produzione
Agricola, Produzione Agro,
Alimentare, Mercati Agricoli,
Consulenza Mercantile

Centro Direzionale

Via G.Porzio, Isola A/6

80413 - NAPOLI

Il sottoscritto Aristide Valente in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori denominata soc coop Alma Seges. con sede in Eboli, via Campolongo, 184 costituita con atto notarile in data 23-01-01, già riconosciuta dalla Regione Campania. ai sensi dell'art. 11, par. 1, lett. a), categoria ortofrutticoli con decreto dirigenziale N° 306 del 09/08/2001, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente,

CHIEDE,

l'adeguamento del riconoscimento quale Organizzazione di Produttori ai sensi dell'articolo 125 ter, del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007.

I prodotti (o gruppi di prodotto) per i quali la scrivente OP chiede il riconoscimento sono i seguenti:
(vedi elenco prodotti allegato 1 parte A DM MIPAAF n. 9326 del 30/12/2009)

	Codice CN	PRODOTTO	ha	
07	0703	AGLIO	3,2	
	0703	CIPOLLA	1,0	→
	0704	CAVOLFIORE	0,8	
	0704	CAVOLO	21,7	
	0704	CAVOLO RAPA	3,0	→
	0705	CICORIA	1,0	
	0705	INDIVIA	23,9	
	0705	LATTUGA	43,2	
	0706	CAROTA	0,0	
	0708	FAGIOLINO	1,4	
	0708	FAGIOLO	12,8	
	0708	FAVA	0,5	
	0708	PISELLI	0,1	
	070700	CETRIOLO	1,0	→
	// 0702 00 00	POMODORO	342,9	
	ex 0709	ANETO	12,4	
	ex 0709	ASPARAGO	35,9	
	ex 0709	BIETOLA	6,2	
	ex 0709	CARCIOFO	31,1	

286555

	ex 0709	FINOCCHIO	72,1
	ex 0709	Ortaggi - IV Gamma	8,8
	ex 0709	MELANZANA	17,1
	ex 0709	PEPERONE	37,4
	ex 0709	PREZZEMOLO	47,6
	ex 0709	RUCOLA	25,9
	ex 0709	SEDANO	3,5
	ex 0709	SPINACIO	5,3
	ex 0709	ZUCCA	0,1
	ex 0709	ZUCCHINA	2,5
08	0805	ARANCIA	8,9
	0805	CLEMENTINA	26,3
	0805	MANDARINO	0,1
	0807	ANGURIA	62,1
	0807	MELONE	20,0
	0808	MELE	4,0
	0809	ALBICOCCA	5,5
	0809	NETTARINA	22,3
	0809	PERCOCA	1,5
	0809	PESCA	11,9
	0809	PRUGNA	0,6
	0809	SUSINA	3,0
	0810	FRAGOLA	66,8
	0810	KIWI (ACTINIDIA)	13,0
	0806 10 10	UVA DA TAVOLA	96,0
12	EX 1211 90 85	ROSMARINO	1,3
	EX 1211 90 85	SALVIA	1,4

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Impegno del Presidente ad adeguare lo statuto dell'OP entro il 31/12/2010 così come previsto dall'articolo 203 bis del Reg.to CE 1234/07;
2. Copia del statuto vigente da sottoporre a modifica del 9 05 2006
3. Dichiarazione del Presidente dell'OP con allegato il Prospetto riepilogativo del valore delle vendite dell'anno 2009 come da relativo bilancio del OP della produzione commercializzata che l'OP conserva agli atti copia delle fatture di vendita e del bilancio relativo all'anno 2009;
4. Copia dell'ultimo bilancio approvato;
5. Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con attestazione antimafia e vigenza.

Distinti saluti.

Data 30/09/2010

Alma Seges Soc. Coop.
Il Presidente
Dott. Aristide Valente

ALLEGATO 2**Organizzazione Produttori Ortofrutticoli**

Eboli, 29 Dicembre 2010

Prot. Illo N° CO/21/2010

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 1036150 29/12/2010 17,19
 Mittente : ALMA SEGES ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
 Rassegna : Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. mercati...
 Classifica : II. Faselecia : 101 del 2010



AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
 Sviluppo Attività Settore Primario

29 DIC. 2010

RESIDUONE

Alla **REGIONE CAMPANIA**
 Area Generale di Coordinamento
 Sviluppo Attività Settore Primario
 Settore Interventi per la Produzione
 Agricola, Produzione Agro, Alimentare,
 Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile
 Centro Direzionale
 Via G. Porzio, Isola A/6
 80413 - NAPOLI

Oggetto: Adeguamento riconoscimento ai requisiti Reg. (CE) n. 1234/2007

Il sottoscritto ARISTIDE VALENTE nato a San Giuseppe Vesuviano (NA), il 18/05/1952, domiciliato per la carica presso l'Organizzazione con sede in Eboli, via Campolongo, 184, in qualità di Legale Rappresentante della soc. coop. ALMA SEGES a r.l., dà seguito alla nota Regione Campania prot. 973973 del 06/12/2010 e

TRASMETTE

in allegato alla presente quanto segue:

- 1) Schema di comunicazione Allegato 1 alla nota citata, debitamente compilato;
- 2) Statuto sociale vigente OP.

Distinti saluti.

Il Presidente
 (Dott. Aristide Valente)
Alma Seges Soc. Coop.
 ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
 Via Campolongo, 184 - 84025 EBOLI (SA)
 Tel. 0828 692654 - Fax 0828 692863
 Partita IVA: 0375435 065 4

Alma Seges Soc. Coop.

Direzione: 84025 EBOLI (SA) - Via del Pino, 3 - Tel. +39 0828 308153 - Fax +39 0828 319297
 Sede Amministrativa: 84025 EBOLI (SA) - Via Campolongo, 184
 Tel. +39 0828 692654 - Fax +39 0828 692863 - P.IVA: 0375435 065 4 • B.N.D. AGEA 0044030
info@almaseges.com • www.almaseges.it

Prot. 1036450 del 23/12/2010

ALLEGATO 1 - Schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07

Il sottoscritto VALENTE ARISTIDE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) il 18/05/1952 nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata ALMA SEGES SOC. COOP. (cod_it 0197) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento n. 306 del 09/08/2001

Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07,

COMUNICA CHE

- l'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati

- ✓ 1) Cod. NC 0702 00 00 prodotto Pomodoro
- ✓ 2) Cod. NC 0702 00 00 prodotto Pomodoro da industria
- ✓ 3) Cod. NC 0703 prodotto Aglio
- ✓ 4) Cod. NC 0704 prodotto Cavolfiore
- ✓ 5) Cod. NC 0704 prodotto Cavolo
- ✓ 6) Cod. NC 0705 prodotto Cicorie
- ✓ 7) Cod. NC 0705 prodotto Indivie
- ✓ 8) Cod. NC 0705 prodotto Insalata
- ✓ 9) Cod. NC 0706 prodotto Carota
- ✓ 10) Cod. NC 0708 prodotto Fagiolino
- ✓ 11) Cod. NC 0708 prodotto Fagiolo
- ✓ 12) Cod. NC 0708 prodotto Fava
- ✓ 13) Cod. NC 0708 prodotto Pisello
- ✓ 14) Cod. NC ex0709 prodotto Aneto
- ✓ 15) Cod. NC ex0709 prodotto Asparagi
- ✓ 16) Cod. NC ex0709 prodotto Bietola
- ✓ 17) Cod. NC ex0709 prodotto Carciofo
- ✓ 18) Cod. NC ex0709 prodotto Finocchio
- ✓ 19) Cod. NC ex0709 prodotto Insalate IV gamma
- ✓ 20) Cod. NC ex0709 prodotto Melanzana
- ✓ 21) Cod. NC ex0709 prodotto Peperone
- ✓ 22) Cod. NC ex0709 prodotto Prezzeruolo
- ✓ 23) Cod. NC ex0709 prodotto Rucola
- ✓ 24) Cod. NC ex0709 prodotto Sedano

Allegato alla nota

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 1036150 29/12/2010

Attività : ALMA SEGES ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

Attività : Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. mercati...

Classifica : 11. Fascicolo : 101 del 2010



- ✓ 25) Cod. NC ex0709 prodotto Spinacio
- ✓ 26) Cod. NC ex0709 prodotto Zucca
- ✓ 27) Cod. NC ex0709 prodotto Zucchine
- ✓ 28) Cod. NC 070951 prodotto Funghi ~~non per~~
- ✓ 29) Cod. NC 0805 prodotto Arancia
- ✓ 30) Cod. NC 0805 prodotto Clementina
- ✓ 31) Cod. NC 0805 prodotto Mandarino
- ✓ 32) Cod. NC 0806 10 10 prodotto Uva da tavola
- ✓ 33) Cod. NC 0807 prodotto Anguria
- ✓ 34) Cod. NC 0807 prodotto Ciliegio ~~non per~~
- ✓ 35) Cod. NC 0807 prodotto Melone
- ✓ 36) Cod. NC 0808 prodotto Mele
- ✓ 37) Cod. NC 0809 prodotto Albicocca
- ✓ 38) Cod. NC 0809 prodotto Nettarina
- ✓ 39) Cod. NC 0809 prodotto Percoca
- ✓ 40) Cod. NC 0809 prodotto Pesca
- ✓ 41) Cod. NC 0809 prodotto Susina
- ✓ 42) Cod. NC 0810 prodotto Fragola
- ✓ 43) Cod. NC 0810 prodotto Kiwi
- ✓ 44) Cod. NC 0810 prodotto Loti ~~non per~~
- ✓ 45) Cod. NC ex1211 9085 prodotto Rosmarino
- ✓ 46) Cod. NC ex12119085 prodotto Salvia

|| Gruppo 12

- I produttori aderenti al 30/09/2010 ammontano complessivamente a n. 189 come sotto specificato

A	Soci singoli n.	80
B	Soci Persone giuridiche n.	9
C	Produttori aderenti a soci persone giuridiche n.	109
	Totale soci (A) + (B) = n.	89
	Totale produttori associati (A) + (C) = n.	189

- il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi € 34.465.646,64 come sotto specificato

<i>prodotto</i>	<i>Codice NC</i>	<i>superficie investita (Ha)</i>	<i>produzione commercializzata (ton.)</i>	<i>valore (.000 €)</i>
1 AGLIO	0703	4,23	140,1	81,24
2 ALBICOCCA	0809	11,66	368,8	103,08
3 ANETO	ex0709	12,36	247,2	642,22
4 ANGURIA	0807	84,36	5978,9	1576,49
5 ARANCIA	0805	8,89	266,8	85,29
6 ASPARAGI	ex0709	37,89	340,0	886,07
7 BIETOLA	ex0709	6,24	124,8	99,88
8 CARCIOFO	ex0709	38,10	583,7	285,87
9 CAROTA	0706	0,02	0,5	20,76
10 CAVOLFIORE	0704	7,38	62,9	37,12
11 CAVOLO	0704	88,24	4723,2	1563,55
12 CICORIE	0705	26,31	789,3	454,16
13 CILIEGIO	0807	9,20	48,9	172,58
14 CLEMENTINA	0805	1,00	25,0	5,89
15 FAGIOLINO	0708	2,38	45,3	46,24
16 FAGIOLO	0708	12,84	256,8	194,81
17 FAVA	0708	0,55	16,4	14,03
18 FINOCCHIO	ex0709	75,18	2761,3	315,57
19 FRAGOLA	0810	83,03	2682,9	2667,42
20 FUNGHI	070951	0,00	1294,4	3624,38
21 INBUSTATI	ex0709	8,84	530,5	1066,50
22 INDIVIA	0705	27,26	2411,6	1010,61
23 INSALATA	0705	137,19	8580,2	4871,25
24 KIWI	0810	0,50	12,3	4,29
25 LOTI	0610	1,00	33,0	5,89
26 MANDARINO	0805	0,11	3,3	1,14
27 MELANZANA	ex0709	33,09	1454,4	624,63
28 MELE	0808	5,80	170,8	70,46
29 MELONE	0807	34,23	1968,9	724,13
30 NETTARINA	0809	25,22	875,3	528,99

31	PEPERONE	ex0709	54,26	2928,3	1467,46
32	PERCOCA	0809	1,47	51,3	262,51
33	PESCA	0809	103,78	918,2	1696,13
34	PISELLO	0708	0,05	1,0	1,05
35	POMODORO	0702 00 00	37,09	2760,0	591,59
36	POMODORO DA INDUSTRIA	0702 00 00	339,80	33730,3	1457,49
37	PREZZEMOLO	ex0709	47,62	952,3	1206,40
38	ROSAMRINO	ex1211 9085	1,34	40,1	34,58
39	RUCOLA	ex0709	31,44	1661,9	2203,69
40	SALVIA	ex1211 9085	1,39	27,7	16,32
41	SEDANO	ex0709	3,51	129,7	82,55
42	SPINACIO	ex0709	5,92	446,5	483,18
43	SUSINA	0809	28,45	860,6	689,91
44	UVA DA TAVOLA	0806 10 10	95,99	2399,7	2342,92
45	ZUCCA	ex0709	0,16	14,7	15,32
46	ZUCCHINE	ex0709	4,24	135,2	129,99
47	totali	=====	1539,61	83.855,43	€ 34.465,65

- il proprio statuto - adottato il 15/12/2010 con atto del Notaio DOTT. LUIGI MAZZARELLA n. Raccolta 19812 n. Repertorio 41282 registrato a EBOL (SA) il 22/12/2010 - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente

Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg.(CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010		Statuto della organizzazione di produttori	
		articolo/i corrispondente/i	note
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:			
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;		ARTICOLO 8	
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;		ARTICOLO 8	
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;		ARTICOLO 8	
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;		ARTICOLO 8	
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.		ARTICOLO 8	
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:			
a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;		ARTICOLO 6	
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;		ARTICOLO 6	
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.		ARTICOLO 6	
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:			
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;		ARTICOLO 8	
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;		ARTICOLO 8 e 21	
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;		ARTICOLO 18	

Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori)

1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente.

A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto

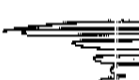
Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori		ARTICOLO 5	
1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento.			
2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista.		ARTICOLO 5	
In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.		ARTICOLO 5	
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;		ARTICOLO 11	
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 2009. (periodo minimo di adesione)		ARTICOLO 8	
La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno.		ARTICOLO 8	
Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.		ARTICOLO 8	
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.		ARTICOLO 8	
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.		ARTICOLO 21	
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.		ARTICOLO 4	

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Il Presidente dell'OP

Eboli, 29 Dicembre 2010

Alma Seges Soc. Coop.
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
Via Campolongo, 84 - 84025 EBOLI (SA)
Tel. 0828 692651 - Fax 0828 692863
Partita IVA 0375435 065 4



ALLEGATO 3**Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA****CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati) – Paragrafo 2. "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. **Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010**".

- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, **devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010**".

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2
"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. (Ragione Sociale)..... **ALMA SEGES SOCIETA' COOPERATIVA**.....

CUAA ...**03754350654**..... Partita IVA**03754350654**.....

Sede:..... **VIA CAMPOLONGO N.184** **LOCALITA' SERRETELLE**..... **EBOLI (SA)**.....

Telefono**0828/692654**..... Fax**0828/692863**.....

E-Mail **info@almaseges.com**

Unione di appartenenza **UNAPROA** Codice IT **197**.....

Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art.11 del Reg. (CE) 2200/96

n.....**306**..... del.....**09/08/2001**..... Categoria..... **i ortofrutticoli**

Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)

presentata in data**30.09.2010**..... e acquisita con prot. n.° **0786555**... del ...**30.09.2010**.....

integrata in data ...**29.12.2010**..... e acquisita con prot. n.° **1036150**... del ...**29.12.2010**.....

integrata in data ...**29.03.2011**..... e acquisita con prot. n.° **0246696**... del ...**29.03.2011**.....

integrata in data ...**19.04.2011**..... e acquisita con prot. n.° **0316701**... del ...**19.04.2011**.....

B – Forma Giuridica

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3

"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;		
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	SI	- Articolo 1 dello Statuto Adottato il 15.12.2010 - Certificato C.C.I.A.A. di Salerno del 22.07.2010
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.		

Note:

Denominazione : "ALMA SEGES SOCIETA' COOPERATIVA"
Forma Giuridica: "Società Cooperativa a responsabilità limitata"

Di. ef

C – Prodotto o Gruppo di Prodotti per i quali è stato chiesto l'adeguamento del riconoscimento

- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

- D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 1
"Le regioni riconoscono le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione".

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi"

- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per i prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione soltanto se tali organizzazioni sono in grado di garantire che i prodotti vengono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo."

CATEGORIA		Ortofrutticoli Destinati esclusivamente alla trasformazione		Elementi di riscontro e Note
CODICE NC	Descrizione			
07	ORTAGGI		no	Allegato alla domanda presentata ad integrazione IL 29.12.2010
08	FRUTTA		no	Allegato alla domanda presentata ad integrazione IL 29.12.2010
12	AROMATICHE E CARRUBE		no	Allegato alla domanda presentata ad integrazione IL 29.12.2010
			no	
			no	
			no	
			no	
			no	
			no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	
		si	no	

Note:
La richiesta di adeguamento del riconoscimento, comunicata dall'OP, riguarda tutti i singoli prodotti e gruppi di prodotto rientranti nelle categorie 07 e 08 e 12 – così come accertato da controllo in loco in data 24.03.2011.

D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

Cod.	Elementi per la verifica	Note e riscontri
2.0	Statuto dell'organizzazione di Produttori Adottato il 15.12.2010 con atto del Notaio L. Mazzarella n. Raccolta 19812 e n. Repertorio 41282, registrato a Eboli (SA) il 22.12.2010 al n. 1T/5685	SI Statuto agli Atti dell'Amministrazione

Note:

È stata acquistata copia conforme all'originale di copia rilasciata dal Notaio

2.1	COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:		
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	SI	Articolo 1, comma 4
2.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	Articolo 1 "Costituzione", comma 4
2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, <u>include</u> uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	SI	Articolo 4 "Scopo sociale", punti 1, 2 e 3
Note:			

2.2 OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI	Articolo 8 "Obbligo dei soci" punto a) Norme interne approvate con delibera assembleare del 15.12.2010 "Norme di Commercializzazione e Regolamento di accesso dei soci ai benefici del PO"
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	SI	Articolo 8 "Obbligo dei soci" punto b) Nota: i soci conferiscono totalmente la produzione ottenuta (l'obbligatorietà di adesione è riferita a tutti i prodotti per la quale l'OP è riconosciuta)
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	SI	Articolo 8 "Obbligo dei soci" punto c)
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	SI	Articolo 8 "Obbligo dei soci" punto e)
2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	SI	Articolo 8 "Obbligo dei soci" punto d) e punto f)

2.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP."	SI	Articolo 6 ultimo comma Viene confermato il limite "non inferiore al 10%", mentre non viene indicato il limite "non superiore al 15%"; tuttavia si rimanda alle norme in materia. Non sono state a tutt'oggi necessarie ulteriori definizioni (in apposito regolamento interno) riguardo le modalità previste dall'articolo 125 bis, paragrafo 2 del reg. (CE) 1234/07
2.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	SI	Articolo 6 ultimo comma Non sono state a tutt'oggi necessarie ulteriori definizioni (in apposito regolamento interno) riguardo le modalità previste dall'articolo 125 bis, paragrafo 2 del reg. (CE) 1234/07
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI	Articolo 6 ultimo comma Non sono state a tutt'oggi necessarie ulteriori definizioni (in apposito regolamento interno) riguardo le modalità previste dall'articolo 125 bis, paragrafo 2 del reg. (CE) 1234/07

2.4	DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3 : "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti":		
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	SI	Articolo 8 "Obbligo dei soci" punto a) Articolo 32 comma 1 ed articolo 21 lettera h)
2.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	SI	Articolo 8 "Obbligo dei soci" punto d) e punto f) Articolo 21 lettera g)
2.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;		Articoli 16-26 "Organi della Società"
	Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) : "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica."	SI	Articolo 18– "Ogni socio, sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. Ogni socio persona giuridica ha diritto ad un voto qualunque sia il numero dei soci produttori che rappresenta. la percentuale del diritto di voto, attribuita ad un unico socio, può essere elevata fino al 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'Organizzazione di Produttori in conformità con la legislazione vigente"
	D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."		Articolo 18 "Il socio delegato non potrà rappresentare più di cinque soci"
	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento."		Articolo 5 "Soci non produttori"
	Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1 , "Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 .rif.[....è costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione]		"Possono altresì far parte dell'Organizzazione di Produttori persone fisiche o giuridiche che non siano produttori, così come definiti dall'articolo 21 c. 1, lett. a) del regolamento CE n. 1580/07, purché non possiedano, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto. In ogni caso non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'Organizzazione di Produttori"
2.4.4	Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 32 (Soci non produttori) – "Paragrafo 1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. Paragrafo 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Paragrafo 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."	SI	Articolo 9 "Soci sovventori" "I voti attribuiti ai "soci sovventori" non devono superare un terzo dei voti spettanti ai soci presenti e non devono, in ogni caso, possedere complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto così come citato all'articolo 5 dello Statuto sociale. Altresì i soci sovventori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'Organizzazione di Produttori"

Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	SI	Articolo 5 "Soci non produttori" "Possono altresì far parte dell'Organizzazione di Produttori persone fisiche o giuridiche che non siano produttori, così come definiti dall'articolo 21 c. 1, lett. a) del regolamento CE n. 1580/07, purché non possedano, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto. In ogni caso non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'Organizzazione di Produttori"
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI	Articolo 11"
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	SI	Articolo 8 Articolo 15 "Recesso"
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	SI	Articolo 21 Articolo 27-31
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	SI	Articolo 4, ultimo comma
Note:			

E – Requisiti dimensionali minimi

3.0	PARAMETRI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1: <i>"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":</i> a) b) <i>abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;</i> Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 23 (Numero minimo di soci) – <i>"Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."</i> D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori) – Paragrafo 1 <i>"Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque.</i> <i>Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure"</i> Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): <i>"Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."</i>
------------	--

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro		
3.1	"Base Sociale dei produttori al 30.09.2010" SI	Numero di aderenti (34)		
Regione	n.soci singoli (a)	n.soci Cooperative (b)	n. produttori Cooperative (c)	Totale Produttori (a + c)
Campania	79	8	75	154
Puglia	1	1	24	26
Lazio	0		9	9
Basilicata	0		1	1
Totali	80	9	109	189
Totale [a + c]	189			

Note:

La compagine sociale, aggiornata ad 30.09.2010, risulta essere n. 189 soci produttori complessivi distinti fra soci diretti di I livello) e soci produttori indiretti di secondo livello (soci di cooperative);

Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nelle tabelle "Distribuzione territoriale dei soci" e "Variazione nella composizione della platea sociale", (riportate nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante.

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro
3.2	Valore della Produzione Commercializzata	SI
		EURO 34.465.646,64 VPC, che determina l'ammontare del valore del fondo di esercizio per l'annualità 2011, approvata da questa Amministrazione con DRD n. 366 del 30.12.2010

VPC distinto per prodotto rappresentato dall'OP ALMA SEGES

Prodotto	Codice NC	Superficie investita (Ha)	Produzione commercializzata (ton.)	Valore (.000 €)
POMODORO	07.02.00.00	37,09	2760,0	591,59
POMODORO DA INDUSTRIA	07.02.00.00	339,80	33730,3	1457,49
AGLIO	07.0.20.003	4,23	140,1	81,24
CAVOLFIORE	07.04.10.00	7,38	62,9	37,12
CAVOLO broccolo	07.04.10.00	88,24	4723,2	1563,55
INSALATA	07.05.19.00	137,19	8580,2	4871,25
INDIVIA	07.05.19.00	27,26	2411,6	1010,61
CICORIE	07.05.21.00	26,31	789,3	454,16
CAROTA	07.06.90	0,02	0,5	20,76
PISELLO	07.08.10.00	0,05	1,0	1,05
FAGIOLO	07.08.20.00	12,84	256,8	194,81
FAVA	07.08.90.00	0,55	16,4	14,03
FAGIOLINO	07.08.90.00	2,38	45,3	46,24
ASPARAGI	07.09.20.00	37,89	340,0	886,07
MELANZANA	07.09.30.00	33,09	1454,4	624,63
SEDANO	07.0940.00	3,51	129,7	82,55
PEPERONE	07.0960.10	54,26	2928,3	1467,46
SPINACIO	07.0970.00	5,92	446,5	483,18
INSALATE DIVERSE	07.09.90.10	8,84	530,5	1066,50
RUCOLA	07.09.90.10	31,44	1661,9	2203,69
BIETOLA	07.09.90.20	6,24	124,8	99,88
FINOCCHIO	07.09.90.50	75,18	2761,3	315,57
ZUCCHINE	07.09.90.70	4,24	135,2	129,99
CARCIOFO	07.09.90.80	38,10	583,7	285,87
ZUCCA	07.09.90.90.10	0,16	14,7	15,32
PREZZEMOLO	07.09.90.90.40	47,62	952,3	1206,40
ANETO	07.09.90.90.90	12,36	247,2	642,22
FUNGHI	07.09.51	0,00	1294,4	3624,38
ARANCIA	08.05.10	8,89	266,8	85,29

CLEMENTINE	08.05.20	1,00	25,0	5,89
MANDARINO	08.05.20	0,11	3,3	1,14
UVA DA TAVOLA	08.06.10.10	95,99	2399,7	2342,92
ANGURIA	08.07.11.00	84,36	5978,9	1576,49
MELONE	08.07.19.00	34,23	1968,9	724,13
MELE	08.08.10	5,80	170,8	70,46
ALBICOCCA	08.09.10.00	11,66	368,8	103,08
CILIEGIE	08.09.20	9,20	48,9	172,58
PESCHE	08.09.30	103,78	918,2	1696,13
NETTARINE	08.09.30	25,22	875,3	528,99
PERCOCHE	08.09.30	1,47	51,3	262,51
SUSINA	08.09.40	28,45	860,6	689,91
FRAGOLE	08.10.10.00	83,03	2682,9	2667,42
KIWI	08.10.50.00	0,50	12,3	4,29
LOTI	08.10.90	1,00	33,0	5,89
ROSMARINO	Ex 12.11.90.85	1,34	40,1	34,58
SALVIA	Ex 12.11.90.85	1,39	27,7	16,32
TOTALI		1539,61	83.855,43	34.465,65

Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nella tabella "VPC per prodotto", (riportata nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante.

Risulta esserci correlazione tra i singoli prodotti "rappresentati dall'OP", (riepligati nella tabella sovrastante), e le "Categorie 07 e 08 e 12" per le quali si chiede l'adeguamento del riconoscimento. Il valore di VPC rappresentato dall'OP supera il valore minimo da dimostrare e fissato per il riconoscimento richiesto che nella fattispecie è pari ad euro 3.000.000,00.

Cod.	Elementi per la verifica			Elementi di riscontro
3.3	Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10383 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC"	SI	NO	VPC regionale dell'OP: euro 25.942.831,00*

Conclusioni: *Il valore di VPC, conseguito nella Regione Campania e riscontrato da questa Amministrazione nel corso della verifica dei requisiti di accesso previsti per il riconoscimento dell'Aiuto Finanziario Nazionale (AFN) aggiuntivo per l'annualità 2011, è pari ad euro 325.942.831,00 ed è maggiore rispetto ai valori realizzati nelle altre regioni che, nella fattispecie, risulta essere la Regione Puglia, Lazio, Abruzzo e Basilicata.

4.0	ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1: <i>"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":</i> <i>a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;</i> <i>b)</i> <i>c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;</i> Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) – <i>"Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:</i> <i>a) la conoscenza della produzione dei loro soci,</i> <i>b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,</i> <i>c) la gestione commerciale e finanziaria e</i> <i>d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."</i>		
Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
4.1	<i>d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;</i>	SI	L'OP esplica tale funzione con un servizio di Ass. tec. che vede l'impiego di tecnici consulenti (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
4.2	<i>e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;</i> Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 27 (Mezzi tecnici) – <i>"Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."</i>	SI	L'OP, per mezzo di macchine, attrezzature ed impianti, assicura ai propri soci lo svolgimento della fasi produttive e commerciali attinenti. (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
4.3	<i>f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e</i>	SI	L'OP garantisce tale funzione con l'impiego di unità di personale dipendente e di unità di personale esterno all'OP L'OP è provvista di appropriati uffici ed opportune attrezzature informatiche e di supporto ai lavori d'ufficio (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
4.4	<i>g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.</i>	SI	L'incidenza della VPC dell'OP sul totale della VPC ortofrutticola regionale risulta essere di 2,48% L'incidenza della VPC dell'OP sul totale della VPC ortofrutticola regionale aggregata in OP risulta essere di 12,58%

Note: L'articolo 4, punto 4 dello Statuto enuncia l'obiettivo: "di promuovere pratiche colturali, tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità" – Le norme in materia di produzione e tutela ambientale adottate e fatte osservare dall'OP, anche per mezzo del servizio di assistenza tecnica offerto, delineano allo stato attuale una adeguata organizzazione per il raggiungimento di questo obiettivo. – Per quanto osservato e verificato nel corso del sopralluogo effettuato in data **24.03.2011** (rif. verbale depositato agli atti di questo Settore) e a seguito delle integrazioni fornite, l'OP dispone di personale, di strutture ed attrezzature commisurate alle attuali necessità organizzative.

Napoli Li, **09.05.2011**

I funzionari istruttori

dott. Domenico Longobardi

dott. Sabato Esposito

Il Responsabile del Procedimento

dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore

dott. Antonio Ilando

ALLEGATO 4**Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

OP ... ALMA SEGES SOCIETA' COOPERATIVA COD. IT. ...197..

Con sede legale alla Via Campolongo n. 184, Località Serretelle

P. IVA...03754350654... CAP ...84025..... CittàEBOLI - SALERNO.....

I sottoscritti tecnici istruttori Domenico Longobardi e Sabato Esposito, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (OP) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

VISTA la domanda di adeguamento presentata in data 30.09.2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) in data 30/09/2010, prot. n.° 0786555;

VISTA l'integrazione presentata in data 29.12.2010 e acquisita agli atti del Settore IPA in data 29.12.2010, prot. n. 1036150;

VISTO il verbale redatto in data 24.03.2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione di Produttori è stata invitata a produrre la seguente ed ulteriore documentazione:

- Delibera Assembleare concernente l'adozione delle vigenti *"Regole/norme adottate dalla OP in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale"* **con conseguente allegato**;
- "Dichiarazione del Presidente che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio, - la dichiarazione di non aderire ad altra organizzazione, *(per quanto riguarda il prodotto e/o il gruppo di prodotti di una data azienda, di cui alla lettera b) paragrafo 1 dell'art.125 bis del Reg. (CE) 1234/07 per il quale si richiede il riconoscimento)*";
- Nota a chiarimento circa gli obblighi di conferimento del socio che aderisce all'OP *[tenendo in particolar modo a riferimento quanto riportato nello Statuto, all'articolo 8 lettera b) ed all'articolo 5 lettera e)]*;
- Elenco complessivo delle macchine ed attrezzature possedute dall'OP (distinto per cespiti,matricola, quantità, valore di acquisto, anno di acquisto, localizzazione attuale);
- Documentazione relativa alle macchine ed alle attrezzature possedute dall'OP;

VISTE le successive e conseguenti integrazioni presentate in data 29.03.2011 e acquisite agli atti del Settore IPA in data 29.03.2011, prot. n. 0246696;

VISTA la nota del 13.04.2011 – prot. n. 0299808 – con la quale questo Settore ha chiesto, all'Organizzazione di Produttori in oggetto, ulteriore e specifica documentazione;

VISTE le ulteriori e conseguenti integrazioni presentate in data 19.04.2011 e acquisite agli atti del Settore IPA in data 19.04.2011, prot. n. 0316701;

VERIFICATA con sopralluogo in loco effettuato in data **24.03.2011**, come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletare le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

VISTO lo Statuto adottato il 15.12.2010 con atto del Notaio L. Mazzearella- Raccolta n. 19812 Repertorio n. 41282 - registrato a Eboli il 22.12.2010 al n. 5685 serie 1T;

VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n. 122 e n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATA la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC);

CONSIDERATO che *l'importo del VPC* della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA n. 366 del 30.12.2010 – pari ad euro 34.465.646,64, così come dettagliato nella **tabella 3.2** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che il *numero di soci* della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo, corrispondente a n. 189 produttori agricoli complessivi (primo e secondo livello), così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che, a seguito della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento dell'OP in epigrafe, la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n. 1580/07 e ss. mm. ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss. mm. ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n. 1234/07 all'OP in epigrafe, per i "prodotti/gruppo di prodotti" appartenenti alle "Categorie" di seguito riportate:

CATEGORIA	
CODICE NC	DESCRIZIONE
07	ORTAGGI
08	FRUTTA
12	AROMATICHE E CARRUBE

ALLEGATI:

1. Check List Istruttoria

Napoli LI, 09.05.2011

I funzionari istruttori

dott. Domenico

dott. Sabato Esposito

Il Responsabile del Procedimento

dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore

dott. Antonio Irlando